

COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia di L'Aquila

Tel. 0863/839117

P.I. 00212110662

Fax 0863/830208

e-mail comune.ortucchio@tin.it

ORDINANZA N. 9 DEL 09/06/2021

Oggetto: Ordinanza di divieto di transito e sosta strade Comunali Via Roma e Via Porta Nova, nei fine settimana (sabato e domenica 2021) dalle ore 16,00 alle ore 24,00

IL SINDACO

Considerato che nei fine settimana nel mese di giugno e luglio si verifica un notevole aumento del traffico veicolare;

Ravvisata la necessità di regolare il transito sulla strada comunale Via Roma e Via Porta Nova;

Ritenuto di dover adottare per il pubblico interesse, un provvedimento temporaneo di divieto di transito a tutti i veicoli, per evitare situazioni di disordine ed intralcio alla circolazione, allo scopo di eliminare situazioni di pericolo e minaccia alla pubblica incolumità;

Considerate le comunicazioni acquisite dagli Operatori di Polizia Locale, che hanno evidenziato le criticità su menzionate;

Visti i poteri conferiti al Sindaco dal D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli art. 5, 6, 7 del D.lgs, n. 241 Nuovo Codice della Strada;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA dal Giorno 12 giugno 2021 al 31 luglio 2021

Il divieto di transito e sosta sulle strade comunali di Via Roma dall'altezza del nc. 53 fino all'intersezione con Via Milano, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 di sabato e domenica nel mese di giugno e luglio 2021,

Il divieto di transito e sosta sulle strade adiacenti la Piazza sita in Via Roma, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 di sabato e domenica nel mese di Giugno e Luglio 2021;

Il divieto di transito e sosta di Via Porta Nova dal nc. 53 al nc. 35 dalle ore 16,00 alle ore 24,00 di sabato e domenica nel mese di giugno e luglio 2021;

Divieto di sosta con rimozione forzata di qualsiasi veicolo in corrispondenza delle transenne apposte;

Restano esclusi dai divieti disposti della presente Ordinanza i veicoli delle forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, nonché i mezzi adibiti al soccorso pubblico;

Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 318,00 – ai sensi dell'art. 6 e art. 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., fatte salve eventuali violazioni di carattere penale;

la Presente Ordinanza è sospesa senza preavviso, in caso di sopraggiunte esigenze di carattere sanitario ed emergenziale dovute allo stato di emergenza da Covid-19;

DISPONE

- La trasmissione della presente Ordinanza al Servizio Tecnico Comunale per l'apposizione della dovuta e prescritta segnaletica stradale;
- La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza, alla Prefettura di L'Aquila, al Comando di Polizia Locale, al Comando della locale Stazione Carabinieri, alla Società di Trasporto Pubblico Abruzzese TUA;
- La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, nonché di darne più ampia notizia con le forme ritenute più rapide, considerata l'urgente informativa da rendere alla cittadinanza.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni e contro la collocazione della segnaletica prevista dalla presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art.74 del relativo Regolamento di esecuzione.

Dalla Residenza Municipale, li 03 giugno 2021



IL SINDACO
(Raffaele Favoriti)